



Provincia di Campobasso

Regolamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 d.lgs.504/1992 (TEFA)

INDICE

- Articolo 1** - Ambito di applicazione
- Articolo 2** - Tempi e modalità di riversamento del tributo
- Articolo 3** - Obblighi e resa del conto
- Articolo 4** - Determinazione aliquota del tributo provinciale
- Articolo 5** - Compensi per l'attività di riscossione
- Articolo 6** - Verifiche e controlli
- Articolo 7** - Attivazione delle procedure di riscossione coattiva
- Articolo 8** - Disciplina transitoria
- Articolo 9** - Entrata in vigore
-

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 disciplina il tributo previsto dall'art. 19 d.lgs. 504/1992 denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n.504/1992 e da altre disposizioni di legge, prevedendo tempi, modalità di riversamento e rendicontazione alla Provincia di Campobasso del tributo.
2. I destinatari del presente regolamento sono i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Campobasso sia che gestiscano in proprio il tributo o sia per il tramite del soggetto gestore/concessionario.

Art. 2 - Tempi e modalità di riversamento del tributo

1. I comuni sono autorizzati a procedere al riversamento nelle casse provinciali delle somme spettanti alla Provincia di Campobasso secondo le modalità appresso specificate:
 - a) I versamenti effettuati dai singoli contribuenti sui conti dei comuni o dei soggetti gestori del servizio e risultanti dai relativi estratti conto fino all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento considerato, dovranno essere riversati entro il mese successivo dalla scadenza stabilita che cade al termine di ogni quadrimestre e certificati secondo l'allegato modello "A".
RIVERSAMENTO ORDINARIO ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

GENNAIO - APRILE	ENTRO 30 MAGGIO
MAGGIO - AGOSTO	ENTRO 30 SETTEMBRE
SETTEMBRE - DICEMBRE	ENTRO 31 GENNAIO ANNO SUCCESSIVO
 - b) Le somme riconosciute a titolo di TEFA ai comuni ai sensi dell'art. 33 bis del d.l. 248/2007 convertito con modifiche dalla legge 31/2008, devono essere riversate entro il mese successivo alla riscossione e certificati secondo l'allegato modello "B";
2. La Provincia, salvo comunicazione, potrà in ogni momento modificare e/o integrare le modalità di riversamento del tributo.

Art. 3 - Obblighi e resa del conto

1. I comuni provvedono a comunicare tempestivamente alla Provincia di Campobasso ogni variazione inerente le modalità di gestione del tributo e si impegnano ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento, oltre che a farle osservare all'eventuale soggetto gestore/concessionario della riscossione del tributo.
2. I comuni, sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
3. Il conto giudiziale deve essere presentato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello rendicontato.

Art. 4 - Determinazione aliquota del tributo provinciale

1. Le determinazioni della Provincia in ordine all'aliquota del tributo saranno comunicate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
2. In mancanza di comunicazioni si intendono confermate le aliquote in vigore nell'anno precedente.

Art. 5 - Compensi per l'attività di riscossione

1. Per l'attività di riscossione del tributo, così come stabilito dall'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 comma 5, spetta ai comuni una commissione, pari allo 0,30% delle somme riscosse, opportunamente rendicontata nei modelli obbligatori previsti.

Art. 6 - Verifiche e controlli

1. La Provincia di Campobasso si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'ammontare delle somme riversate da parte dei Comuni.
2. Le verifiche presso i soggetti passivi possono essere disposte entro 5 anni dalla riscossione del tributo ambientale.

Art.7- Attivazione delle procedure di riscossione coattiva

1. Nei confronti dei comuni che non trasmetteranno le certificazioni obbligatorie previste al precedente art.2, o che non forniranno gli adeguati riscontri alle attività di verifica e controllo poste in essere dalla Provincia, si procederà all'attivazione delle procedure di riscossione, secondo le normative vigenti, effettuabili sia attraverso lo strumento del ruolo e delle cartelle esattoriali, che attraverso l'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910.
2. L'importo definito per il recupero totale o parziale del tributo spettante alla Provincia, sarà desunto verificando le somme incassate a titolo di tributo ambientale e risultanti dall'ultimo rendiconto approvato e pubblicato come da obblighi di legge;
3. Il Comune inadempiente verrà segnalato alla competente sezione della Corte dei Conti per indebito arricchimento e per violazione degli obblighi di cui all'art.49 del TUEL.

Art.8 - Disciplina transitoria

1. Per gli anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora i Comuni dovessero presentare posizioni debitorie a titolo di TEFA, è concessa, ove richiesta, la dilazione di pagamento salvo versamento di un acconto pari al 30% dell'importo dovuto;
2. Le dilazioni di pagamento relative a debiti pregressi possono essere concesse esclusivamente in favore dei Comuni che certifichino il proprio stato di dissesto o che abbiano attivato le procedure obbligatorie di cui all'art.153 del TUEL;
3. Le dilazioni di pagamento non potranno essere concesse in riferimento a debiti di importo inferiore ad € 50.000, non potranno superare il numero di 24 rate mensili e il valore di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad € 5.000;
4. Il comune inadempiente nel versamento delle rate decade dal beneficio concesso e non potrà più richiedere dilazioni di pagamento.
5. Nei confronti del comune inadempiente alla dilazione di pagamento si procederà al recupero del debito totale o parziale mediante procedura di riscossione coattiva.
6. In ogni caso non potranno essere concesse al Comune più di due dilazioni di pagamento consecutive.
7. Il debito residuo può essere estinto in qualsiasi momento con un unico versamento.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della pubblicazione e viene trasmesso al ministero dell'economia e delle finanze.